Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra di emergenza presso le sedi dell'Università per Stranieri di Siena Codice CIG **57154255E9**

FAQ

QUESITO N. 1

Al fine di poter partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra d'emergenza presso le Sedi dell'Università per Stranieri di Siena, CIG 57154255E9, con la presente formulo i seguenti chiarimenti:
1.Il nominativo del soggetto che attualmente gestisce il servizio;
2. L'importo orario attualmente riconosciuto dall'Amministrazione;
3. L'indicazione del numero dei lavoratori impiegati nell'appalto sopra indicato, del CCNL applicato, il livello funzionale, l'orario contrattuale, l'anzianità di servizio ed eventuali benefit riconosciuti.

RISPOSTA

La Stazione Appaltante ritiene di avere fornito, alle imprese interessate a partecipare alla gara, tutti gli elementi utili e necessari per formulare l'offerta, che peraltro possono essere approfonditi mediante la conoscenza diretta dei locali oggetto degli interventi, resa possibile anche dal sopralluogo facoltativo previsto dal disciplinare.
La Stazione appaltante ha ritenuto utile ed opportuno ricordare, negli atti di gara, gli obblighi che alle imprese derivano dall'osservanza dei CCNL, ma rispetto a questi rimane pur sempre un soggetto terzo. I contratti in questione possono prevedere obblighi di assunzione da parte dell'impresa subentrante (peraltro in parte temperati dalla possibilità di confronto delle imprese cessante e subentrante alla presenza delle Organizzazioni Aziendali e Sindacali), preceduti da oneri di comunicazione da parte di entrambe le imprese. In particolare, l'impresa cessante è tenuta a comunicare alle strutture sindacali aziendali e territoriali, tra l'altro, la consistenza numerica degli addetti interessati e il rispettivo orario settimanale. Tutti questi oneri e obblighi presuppongono che l'individuazione dell'impresa subentrante sia avvenuta e, quindi, che l'appalto sia stato espletato. Nella logica di queste clausole, solo ad aggiudicazione avvenuta sorge l'obbligo per l'impresa cessante di comunicare i dati relativi al personale impiegato nel servizio precedentemente espletato, per cui l'impresa subentrante solo da questo momento acquista il diritto di essere posta a conoscenza di questi dati. Diritto, si sottolinea, che nasce nei confronti dell'impresa cessante (per il tramite delle organizzazioni sindacali) e non della stazione appaltante.
L'istanza pervenuta chiede all'Amministrazione di rendere pubblici dei dati di cui non è titolare, in quanto la titolarità è dell'impresa attuale appaltatrice. Anche in base alle nuove norme che tutelano la riservatezza, è da ritenere che soltanto l'impresa possa conferire questi dati ad altro soggetto e la disciplina dei CCNL sembra ispirata a questo presupposto.

QUESITO N. 2

Riguardo alla certificazione di qualità vorremmo sapere se è obbligatoria, visto che si tratta di un servizio che non richiede vigilanza armata o altro che possa richiedere una specializzazione particolare.

RISPOSTA

RIF. ART. 9 l. d) del Disciplinare di gara

L'articolo 9 del Disciplinare di gara titolato "Requisiti per la partecipazione alla gara a pena di esclusione" stabilisce, sotto la lettera d) l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 o equivalente garanzia di qualità da sottoporre al giudizio di congruità dell'Amministrazione Appaltante e ribadisce, come indicazione di chiusura che *"Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara"*

QUESITO N. 3

Riguardo alle dichiarazioni bancarie, visto che lavoriamo con un solo istituto di credito ed inoltre, non usufruendo di crediti particolari, lavorando con nostre disponibilità, si può partecipare alla gara anche con una sola referenza bancaria?

RISPOSTA

RIF. ART. 9 l. c) del Disciplinare di gara

L'articolo 9 del Disciplinare di gara titolato "Requisiti per la partecipazione alla gara a pena di esclusione" stabilisce, sotto la lettera c) l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di presentare **almeno due** referenze bancarie e ribadisce, come indicazione di chiusura che *"Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara"*

QUESITO N. 4

Sulla base delle prescrizioni della legge di gara, si chiede conferma che l'aggiudicatario sarà vincolato al rispetto della normativa inderogabile (cui. 41Costituzione, art. 2112 Codice Civile, art. 69 Codice Appalti e CCNL applicabile),oltre che ed rispetto di quanto verrà dichiarato in sede di gara anche con riferimento alla Dichiarazione esplicativa di cui all'art. 16 del Capitolato, ove tra l'altro, si deve necessariamente dichiarare il numero complessivo di risorse umane idoneo all'esecuzione della prestazione richiesta ed il CCNL applicato". Diversamente, la presentazione dell'offerta non può prescindere dalla conoscenza delle seguenti informazioni:
- numero di persone attualmente in servizio;
- RAL degli attuali dipendenti;
- livello e inquadramento degli attuali dipendenti;
- CCNL applicato agli attuali dipendenti;
- possesso in capo agli attuali dipendenti degli attestati richiesti dalla legge di gara.

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara in tema di personale dipendente dell'impresa che risulterà aggiudicataria. A tale proposito si richiama la risposta al quesito n. 1.

QUESITO N. 5

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

A. Nominativo della ditta che attualmente svolge il servizio posto a gara;

B. Elenco del personale che attualmente svolge il servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di:
- CCNL applicato
- Qualifica
- Livello
- Sesso
- Anzianità
- N° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara

C. In caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, considerato:
1. che il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e smi sancisce che "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b e c, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate";
2. che il DPR 207/2010 e smi – Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 e smi precisa:

- all'art.. 277 comma 2 che "la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati";
e
- all'art. 277 comma 3 del DPR 207/2010 che "per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori";

3. che la recente Giurisprudenza (vedi a titolo esemplificativo e non esaustivo Consiglio di Stato, Sez. VI del 10/05/2013 n° 2563 e TAR Lombardia, Sez. III del 07/10/2013 n° 2236) afferma l'operatività del criterio del cosiddetto "cumulo alla rinfusa", ovvero la mera sommatoria in capo al consorzio stabile dei requisiti di tutti i consorziati, interpretando in modo estensivo la disposizione dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
si chiede conferma che:
- ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2. – Fatturato globale si possa cumulare in capo al Consorzio il fatturato della consorziata esecutrice;
- Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3 – Adeguato organico medio annuo si possa cumulare in capo al Consorzio l'organico della consorziata esecutrice;

D. conferma che in caso di partecipazione alla gara di un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e smi, l'avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando di gara – servizi analoghi debba essere in capo al Consorzio;

E. se ai fini della dichiarazione di cui al punto 32 dell'allegato 2 Dichiarazione sostitutiva (nominativo Datore di Lavoro, RSPP, medico competente, referente servizio), in caso di consorzio stabile, si debbano indicare i dati relativi alla consorziata esecutrice;

F. in considerazione che la normativa vigente prevede, in caso di cambio di appalto, il subentro della ditta aggiudicataria nei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio, si chiede l'invio dei dati relativi al personale attualmente impiegato con indicazione degli attestati posseduti di cui al punto III.2.3. del bando di gara (antincendio, pronto soccorso, base pc, base inglese, patente B);

G. ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3 del Bando di gara si chiede se sia sufficiente che solo parte del personale sia in possesso degli attestati richiesti (antincendio, pronto soccorso, base pc, base inglese, patente B).

RISPOSTA

Punti A., B., F.: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara in tema di personale dipendente dell'impresa che risulterà aggiudicataria. A tale proposito si richiama la risposta al quesito n. 1.

Punti C. e **D.**: Il possesso dei requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale è normalmente richiesto esclusivamente in capo al Consorzio stabile, quale entità soggettiva distinta dalle singole Società consorziate. Non avendo la Stazione Appaltante indicato nella documentazione di gara specifici requisiti in capo al Consorzio stabile in tal senso e, dall'interpretazione sistematica degli artt. 34 e 36 del D.Lgs. 163/2006, si evince la facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti; se, cioè, con attribuzioni proprie del Consorzio oppure con quelle dei Consorziati, come indicato dal Consiglio di Stato sez. VI del 10/05/2013 n. 2563. Sulla base di questa interpretazione non è necessario ricorrere allo strumento dell'avvalimento (ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006).

Punti E.: Si.

Punto G.: Si rinvia a quanto previsto nell' **ART. 9 l. d) del Disciplinare di gara.**

QUESITO N. 6

In relazione alla procedura di gara di cui all'oggetto con la presente si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio Stabile di cui all'art. 34 comma 1 lett c), sia sufficiente che il possesso della ISO 9001:2008 sia dimostrato dalla Consorziata dichiarata quale esecutrice del servizio.
Si chiede inoltre conferma che il requisito del possesso della ISO 9001:2008, in quanto requisito di capacità economica e finanziaria, possa essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

RISPOSTA

Si rinvia alla risposta data al precedente quesito n. 5.

QUESITO N. 7

In merito al " Fatturato per servizi analoghi a quello richiesto dalla presente procedura realizzati nell'ultimo triennio (2011-2013) pari o superiore a € 80.000,00." si richiede se un contratto per servizio di "SORVEGLIANZA" possa soddisfare il requisito richiesto.

RISPOSTA

In generale per servizi analoghi si intendono quelli assimilabili al servizio oggetto dell'appalto relativi a prestazioni aventi coerenza tecnica con quelle oggetto del contratto. Si rimanda quindi al Capitolato d'oneri per quanto riguarda la descrizione del servizio e ai profili professionali richiesti.
Non si ritene analogo il servizio armato.

QUESITO N. 8

Si chiede di conoscere a quale tabella del Ministero del Lavoro si debba fare riferimento, ovvero se a quella Nazionale oppure a quella dedicata alla Regione Toscana. Si chiede inoltre di conoscere il motivo per cui non si applicano le tabelle del Ministero del Lavoro relativa al Luglio 2013, anziché applicare quelle di Aprile 2013 (come illustrato nel Modello 4 "Modulo di Offerta Economica").

RISPOSTA

Non essendo specificato negli atti di gara tale distinzione (Nazionale o Regionale) si considerano valide entrambe le tabelle Ministeriali, sia per quelle di Aprile che di Luglio 2013. Nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi, devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta purchè giustificati come previsto nell'Allegato 4 al Disciplinare di gara "Modulo offerta economica".

QUESITO N. 9

Si chiede di conoscere se i requisiti di cui al Disciplinare, art. 9, punto d) "Requisiti di capacità tecnico-professionali" sono da intendersi a pena di esclusione (come citato espressamente nel presente punto) oppure non sono causa di esclusione, come citato nel Capitolato, art. 5 pagina 5: "Le imprese che non posseggono personale formato come sopra richiesto, dovranno produrre una dichiarazione con la quale si impegnano a provvedere all'acquisizione del requisito obbligatorio entro la data di stipula del contratto".

RISPOSTA

Il requisito a pena di esclusione è costituito dall'impegno che l'Impresa partecipante si assume a qualificare il personale che destinerà al servizi mediante una dichiarazione espressa. La documentazione comprovante il possesso di questi specifici requisiti dovrà essere presentata

all'Amministrazione entro la data di stipula del contratto. La formula utilizzata nel disciplinare ha lo scopo di agevolare la partecipazione alla procedura di piccole e medie imprese dando un tempo sufficientemente congruo per la formazione e qualificazione dei dipendenti.

QUESITO N. 10

Importo delle spese contrattuali.

RISPOSTA

RIF. ART. 24 "SPESE" del Capitolato d'oneri

Tutte le spese relative al presente appalto, alla stipula del contratto e a qualsiasi altra spesa, anche fiscale e anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.
Tutti i suddetti oneri e obblighi si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari risultanti dall'offerta presentata dall'Impresa. Ai sensi del D.L 24 aprile 2014 n. 66, art. 26 comma 1, lett. a), l'impresa aggiudicataria deve rimborsare all'Università le spese sostenute per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi previsti dall'art. 66 commi 7 e 7bis. del D.Lgs. 163/2006.
La **stima della spesa** è pari a **€ 3.400,00 (Tremilaquattrocento) compresa IVA.**

Per quanto riguarda invece le spese per la stipula del contatto esse consistono in:

- **imposta di bollo**, attualmente nella misura di € 16,00 ogni 4 facciate scritte di cui si compone l'atto da sottoscrivere, con la precisazione che il contratto di appalto sottoposto a registrazione con procedura telematica sconta l'imposta di bollo fissa forfettaria pari ad **€ 45,00** (art. 1 comma 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972);
- **imposta di registro**: il contratto di appalto soggetto ad I.V.A. sconta l'imposta di registro in misura fissa che, a decorrere dal 1^ gennaio 2014, è pari ad **€ 200,00**;

QUESITO N. 11

Con riferimento all'Art.7 del Capitolato d'Oneri, dove si legge: "L'Appaltatore dovrà dichiarare quale Contratto Nazionale di Lavoro applica per i propri dipendenti e garantire il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili", si chiede conferma che non c'è l'obbligo di applicare il CCNL Multiservizi per imprese di pulizia.
Se la risposta è affermativa, si chiede il motivo del riferimento alla Tabella del Ministero del Lavoro contratto pulizie e multi servizi aprile 2013 che si legge nell'Allegato 4- Modulo di offerta economica.

RISPOSTA

Il concorrente deve dichiarare quale CCNL applica ai propri dipendenti il quale deve risultare legittimo rispetto alla natura del servizio da prestare. Pertanto, come già indicato nelle precedenti risposte ai quesiti, il concorrente deve giustificare il costo del lavoro espresso nel modulo "Offerta Economica" inserendo un'apposita tabella esplicativa del calcolo con i corrispondenti riferimenti normativi nel caso in cui vi sia uno scostamento tra le tabelle del contratto Multiservizi e quelle applicate. In sostanza, la Commissione di gara deve essere messa in grado di valutare una eventuale anomalia.

QUESITO N. 12

Facendo seguito ai chiarimenti pubblicati, con la presente siamo a chiedere conferma che, ai fini della verifica della congruità dell'offerta, sarà considerata valida solo la tabella della regione Toscana Luglio 2013, nella quale i costi orari indicati sono superiori a quelli indicati nella tabella nazionale per la presenza di un accordo integrativo.

RISPOSTA

Come già indicato nelle precedenti risposte le tabelle Ministeriali non costituiscono parametri inderogabili ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta pertanto il concorrente può

giustificare eventuali scostamenti come previsto nel Modello "Offerta Economica" inserendo eventuali altre tabelle esplicative del calcolo con i corrispondenti riferimenti normativi.

QUESITO N. 13

In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo di voler precisare quanto segue.

1) A pag. 11 del disciplinare di gara (art. 16 sezione "Busta B") viene indicato "Il concorrente esporrà il costo del personale e gli oneri sulla sicurezza nel prezzo complessivo offerto (al netto delle spese generali e utile di impresa) senza effettuare su quest'ultimo alcun ribasso." - Cosa si intende con "senza effettuare su quest'ultimo alcun ribasso"?
2) Considerato quanto indicato sempre a pag. 11 del disciplinare di gara (art. 16 sezione "Busta B"): "...incluse le componenti retributive della contrattazione integrativa di secondo livello", l'offerta deve essere formulata prendendo in considerazione i costi orari di II livello?

RISPOSTA

1) Significa che deve essere seguito esattamente lo schema dell'allegato 4 "Offerta Economica" (pag. 3) in modo da adempiere a quanto previsto al riformulato articolo 82 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.
2) No. Per contrattazione integrativa di secondo livello si intende una eventuale contrattazione nella specifica Impresa rispetto ad un determinato CCNL.

QUESITO N. 14

Si chiede conferma che i seguenti prezzi da includere nell'offerta economica:

- COSTO ORARIO DEL SERVIZIO NOTTURNO
- COSTO ORARIO DEL SERVIZIO FESTIVO
- COSTO ORARIO DE SERVIZIO FESTIVO/NOTTURNO

vadano prodotti in forma disgiunta dal costo orario per il servizio ordinario, non derivando direttamente dall'analisi da compiere per formulare l'offerta del servizio ordinario stesso.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 15

Con riferimento alla gara in oggetto- pag. 7 del Disciplinare – in merito alla verifica dei requisiti tramite sistema AVCPASS.
Si chiede conferma che i documenti elencati siano da inserire nel sistema AVCPass in fase di partecipazione o se saranno richiesti al primo e secondo classificato ed altri eventuali sorteggiati, come da normativa vigente. Parte dei sopraelencati documenti - vedi referenze bancarie- si presentano già in forma cartacea all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

RISPOSTA

Si conferma che la documentazione deve essere inserita nel sistema AVCPass dal concorrente in fase di partecipazione. Tuttavia l'Università, nel caso in cui l'operatore economico sia sorteggiato per la verifica art. 48 D.Lgs. 163/2006, in caso di necessità, può chiedere l'integrazione di documenti.
Non occorre inserire nella busta "A" le dichiarazioni bancarie già caricate sul sistema.

QUESITO N. 16

Dovendo preparare la gara di appalto in oggetto, in relazione alla tabella riportata nell'offerta economica da presentare dove si deve riportare il costo orario ed il totale costo annuo della manodopera, si chiede di conoscere se l'importo riportato in detta tabella deve corrispondere

all'importo da indicare alla voce *Pop* della pagina 3, o invece deve essere l'importo previsto dalla tabella ministeriale per il contratto di riferimento

RISPOSTA
Si conferma che l'importo riportato in detta tabella deve corrispondere all'importo da indicare alla voce *Pop.*

QUESITO N. 17
Premesso che a pag. 7 del Disciplinare – in merito alla verifica dei requisiti tramite sistema AVCPass si richiede di inserire la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nel sistema AVCPass, tramite l'apposita area dedicata, e precisamente:
1) Referenze bancarie;
2) Dichiarazioni annuali IVA o bilanci per fatturato globale;
3) Attestazione sull'esecuzione dei servizi analoghi per fatturato servizi analoghi;
4) Certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000.
E poiché nella "struttura" del PassOE non è richiesto e quindi non è possibile inserire il documento previsto al punto 3) si chiede conferma che detto requisito possa essere comprovato dal concorrente in seguito e che in fase di partecipazione sia sufficiente aver dichiarato il requisito nella dichiarazione sostitutiva secondo quanto riportato nell'Allegato 2).

RISPOSTA
Vedi risposta a quesito n. 15.

°°

AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO INVIATO OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E N 2014/S 112-197430 E SULLA G.U.R.I. N. 70 DEL 23/06/2014 PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, GUARDIANIA, CENTRALINO E PARTECIPAZIONE ALLA SQUADRA D'EMERGENZA PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITÀ' PER STRANIERI DI SIENA

CODICE CIG 57154255E9
importo a base d'asta: € 378.000

A seguito della riorganizzazione interna delle strutture tecnico-amministrative dell'Università per Stranieri di Siena, si comunica che la prima seduta pubblica fissata nel Disciplinare di gara per il giorno lunedì 15 settembre 2014 alle ore 11:00 presso la sede Amministrativa in Piazza Carlo Rosselli, 27/28 – Siena

È SPOSTATA AL GIORNO

LUNEDI' 6 OTTOBRE 2014 ALLE ORE 11:00

Conseguentemente la seconda seduta pubblica prevista per il 30 settembre 2014 alle ore 11:00

È RIMANDATA AL GIORNO

MERCOLEDÌ 29OTTOBRE 2014 ALLE ORE 11:00

Entrambe le sedute si svolgeranno presso la sede amministrativa sopra indicata

Siena, 10/09/2014

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Maurizio Ferretta